



**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE**

*Servizio Attività produttive, Istruzione Lavoro
PF. Promozione e sostegno delle Politiche Attive
per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e
Aree di Crisi*

Allegato A

Guida procedurale per l'accesso alla Cassa Integrazione in deroga per l'emergenza epidemiologica da COVID 19 - anno 2020 DL n.18 del 17/3/2020-Intesa Istituzionale Territoriale del 20/3/2020

Plafond per la Regione Marche:

Quota assegnata con Decreto interministeriale n. 3 del 24/03/2020: € 33.105.920,00.

Datori di lavoro interessati

Possono presentare istanza di CIGD, tutti i datori di lavoro del settore privato compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con unità operative/produttive ubicate nel territorio della regione Marche.

Causale.

È prevista una sola causale per il ricorso alla CIGD: “*Sospensione lavorativa effettuata per l'emergenza epidemiologica da Coronavirus -COVID 19*”

Esclusioni

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Condizione

L'accesso allo strumento della CIGD avviene qualora i datori di lavoro privati siano privi delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.Lgs. n.148/2015 e successive modifiche e integrazioni (CIGO-CIGS-FIS-Fondi di Solidarietà Bilaterali es.FSBA).

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso ai suddetti ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro, che ne fornisce attestazione nella domanda di CIGD.

Sono ammessi alla CIGD anche i datori di lavoro che, pur avendo accesso agli ammortizzatori sociali ordinari, hanno raggiunto i limiti massimi previsti dal citato D.Lgs. n.148/2015, nonché i datori di lavoro mono committenti che non possono accedere alla CIGO.

L'accesso è altresì consentito ai datori di lavoro che siano ammessi al solo trattamento di CIGS ove per le stesse non trovi applicazione quanto previsto dall'art.19 del D.Lgs 18 del 17 marzo 2020 (sono le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, oppure imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, le imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; le imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; infine imprese di vigilanza).

Possono accedere alla CIGD i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari, ma che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi, dove sono previsti (ad esempio i lavoratori con una anzianità aziendale inferiore a 90 giorni).

Aziende in CIGS

Sulla base del messaggio INPS n. 1287 del 20 marzo 2020, le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga (ad es. le aziende con più di 50 dipendenti di cui all'art.20 comma 2 del D.Lgs.n.148/2015:commercio-logistica, agenzie di viaggio e turismo).

Aziende plurilocalizzate

I datori di lavoro che hanno unità produttive/operative ubicate in cinque o più regioni devono presentare domanda di CIG in deroga al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, negli altri casi va presentata una domanda per ogni Regione dove è ubicata l'unità produttiva.

Quanto sopra ai sensi dell'art.2 del D.I. n.3 del 24 marzo 2020, il quale assegna, per questa fattispecie, la somma di € 120 milioni che non gravano sul plafond assegnato alla Regione Marche.

Fondi di Solidarietà Bilaterali

I datori di lavoro che sono obbligati ad aderire ai Fondi di Solidarietà Bilaterali di cui all'art.27 del D.Lgs. n.148/2015 possono accedere alla CIGD qualora abbiano esaurito i periodi massimi per le prestazioni di sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione dell'attività, ovvero quando i fondi suddetti abbiano esaurito la disponibilità finanziaria.

Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca e non versi la quota all'Ente Bilaterale (es.EBAM), prima di accedere alla CIGD, dovrà regolarizzare la sua posizione contributiva nei confronti dell'Ente Bilaterale, quindi accedere al Fondo di Solidarietà Bilaterale (es.FSBA),esaurire il periodo massimo, e solo successivamente accedere alla CIGD regionale.

I Fondi di Solidarietà Bilaterali di cui all'art.27 del D.Lgs. n.148/2015 sono ammortizzatori sociali ordinari, pertanto devono essere utilizzati completamente prima di poter accedere alla CIGD.

Decorrenza e durata

La CIGD può essere riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di 9 settimane. Possono essere presentate più domande con periodi di sospensione che complessivamente non superino le 9 settimane.

Lavoratori beneficiari

Lavoratori dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato (operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoranti a domicilio in regime di mono commessa, pescatori anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e /o iscritti a ruolino di equipaggio e tutti gli altri lavoratori dipendenti con qualsiasi forma contrattuale di lavoro subordinato).

Non è prevista una anzianità minima aziendale.

I lavoratori per i quali viene chiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga devono risultare in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.

Non vi è l'obbligo di fruire delle ferie, dei permessi e degli altri istituti contrattuali di flessibilità preventivamente alla sospensione in CIGD.

Per i lavoratori a tempo determinato la CIGD termina alla scadenza del contratto.

I lavoratori somministrati, al verificarsi delle condizioni suddette, riferite ai datori di lavoro che aderiscono ai Fondi Bilaterali, accedono alla CIGD quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficiano di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti.

I lavoratori intermittenti con obbligo di disponibilità accedono alla CIGD nei limiti delle giornate di lavoro concreteamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti. Anche i datori di lavoro rientranti nelle tutele previste dal D.Lgs. n.148/2015 possono richiedere la CIGD per i loro lavoratori intermittenti (tipologia con obbligo di disponibilità), in quanto unico ammortizzatore sociale possibile. Il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti previsti è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Dirigenti

Sono ammessi alla CIGD anche i dirigenti del settore privato con rapporto di lavoro subordinato che non versano per legge i contributi per la CIGO e quindi non possono accedervi.

Consultazione sindacale

Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a cinque, la consultazione sindacale è obbligatoria. A tal fine il datore di lavoro invia una comunicazione PEC alle organizzazioni sindacali territoriali dello specifico settore. La comunicazione, preventiva alla domanda di CIGS, deve contenere le informazioni essenziali riguardanti la richiesta (ragione sociale, descrizione sintetica della situazione aziendale, motivazione , numero dei lavoratori interessati, periodo di sospensione richiesto), nonché attestare un danno per l'attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti, conseguente all'emergenza epidemiologica da coronavirus, che giustifichi il ricorso alla CIGD. La consultazione si intende conclusa favorevolmente se entro le 48 ore dall'invio della comunicazione, le OO.SS. non rappresentano alcun rilievo.

Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore a cinque, è sufficiente la comunicazione PEC alle OO.SS., con le indicazioni sopra specificate, che può essere anche contestuale alla domanda di CIGD.

Gli indirizzi PEC delle organizzazioni sindacali territoriali sono pubblicati sul sito della Regione Marche raggiungibile al seguente link:

<http://www.regionemarche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Ammortizzatori-sociali-in-deroga#Avvisi-2020>

Procedura di presentazione delle domande

La domanda di CIG in deroga deve essere presentata dal datore di lavoro interessato (nel caso dei lavoratori a domicilio monocommessa dal datore di lavoro committente e, nel caso dei lavoratori somministrati, dall'agenzia per il lavoro) in forma telematica al sistema COMarche entro il 31 luglio 2020. **E' necessario che venga presentata una domanda per ogni singola unità produttiva.**

Il sistema avrà al suo interno apposito applicativo per la CIGD causale coronavirus nonché un manuale di istruzioni per la compilazione. La domanda dovrà essere presentata in bollo secondo le modalità indicate nella domanda stessa all'interno dell'applicativo COMarche.

E' sufficiente una sola marca da bollo per ogni datore di lavoro. Nel caso di più domande da parte dello stesso soggetto, è sufficiente ripetere lo stesso numero di marca da bollo e stessa data della prima domanda.

I datori di lavoro e i professionisti incaricati, al fine di procedere con esattezza alla predisposizione delle istanze, potranno avvalersi - preventivamente alla presentazione delle domande - della consulenza di un operatore regionale a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 tutti i giorni lavorativi, raggiungibile anche attraverso posta elettronica all'indirizzo dedicato:

infoCIGDcovid19@regione.marche.it e al nr tel. 071 806 3677

Per informazioni tecniche relative alla compilazione della domanda di CIGD rivolgersi al numero 071 806 3847 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,30

Il sistema COMarche sarà operativo dalle ore 14,00 di martedì 31 marzo 2020.

Istruttoria e autorizzazione

La Regione Marche istruirà le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e procederà all'autorizzazione o al diniego della concessione dei trattamenti di CIG in deroga richiesti in coerenza con la normativa, con l'Intesa del 20/3/2020 e con la presente guida procedurale.

Al termine dell'istruttoria, invierà all'INPS regionale, oltre al provvedimento di concessione, anche la lista dei beneficiari.

Le autocertificazioni dei datori di lavoro riportate nella domanda di CIGD saranno sottoposte a controllo secondo e modalità stabilite dall'art. 71 del DPR n.445/2000.

Liquidazione

L'INPS provvederà all'erogazione dei trattamenti autorizzati dalla Regione, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa delle risorse assegnate alla Regione Marche con Decreto Interministeriale n.3 del 24 marzo 2020 pari a euro 33.105.920,00.

La liquidazione del trattamento spettante al lavoratore avverrà esclusivamente attraverso la modalità del pagamento diretto.

Al tal fine i datori di lavoro interessati comunicheranno mensilmente all'INPS, a consuntivo, entro il 20° giorno del mese successivo alla sospensione, l'utilizzo effettivo dell'ammortizzatore sociale concesso attraverso i modelli SR 41 trasmessi in via telematica.

Monitoraggio

Il monitoraggio fisico e finanziario è garantito dalla Regione Marche e dall'INPS Regionale.

Controlli

L'INPS regionale, con modalità e criteri operativi decisi dall'istituto stesso, è deputato alla effettuazione di controlli nei confronti dei datori di lavoro beneficiari della CIG in deroga, ivi inclusi quelli che non hanno comunicato l'utilizzo effettivo della CIG in deroga richiesta attraverso il Mod. SR 41.

Informative

Tutte le novità o le modifiche, sia legislative che amministrative, riguardanti le misure di sostegno al reddito dei lavoratori a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (Covid 19) verranno inserite , sotto forma di avvisi, sul sito Internet della Regione Marche raggiungibile al seguente link:
<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Ammortizzatori-sociali-in-deroga#Avvisi-2020>